

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XIV – numero 11 – 1° aprile 2019

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assemblea

Reddito di cittadinanza e Quota 100.....	3
--	---

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assemblea

Mercoledì 27 marzo

L'Aula del Senato ha definitivamente convertito in legge il decreto recante introduzione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione Quota 100, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo.

Si riportano di seguito i punti principali del provvedimento, tenendo conto delle modifiche apportate a seguito dell'esame parlamentare.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. Con una modifica al testo originario è stata **introdotta la possibilità di richiedere la pensione di cittadinanza anche qualora il componente o i componenti di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con uno o più persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.**

Per poter beneficiare del reddito o della pensione di cittadinanza devono essere soddisfatti, da parte del nucleo familiare, i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
- valore del patrimonio mobiliare in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente **incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza;**
- valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza.
- non disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o motoveicoli immatricolati la prima volta nei due anni precedenti, fatti salvi gli

autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

- navi e imbarcazioni da diporto.

Il reddito familiare è determinato analogamente a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Il reddito di cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli Uffici Postali oppure in via telematica o tramite i CAF convenzionati con l'INPS. Sia reddito di cittadinanza che pensione di cittadinanza possono essere richiesti anche presso gli Istituti di Patronato. Il beneficio economico, previo esito positivo delle verifiche effettuate dall'INPS, è erogato tramite una Carta, mentre solo per la pensione di cittadinanza è prevista l'erogazione anche in contanti

Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo restando il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi, che può essere rinnovato previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

Accanto al beneficio economico, **il decreto introduce un meccanismo volto a garantire l'inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro**, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. **In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale**, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, a meno che non siano già occupati o frequentino un regolare corso di studio o siano pensionati. Possono altresì essere esonerati i componenti del nucleo familiare che abbiano carichi di cura (con riferimento in particolare a bambini di età inferiore ai 3 anni, disabili gravi o persone non autosufficienti). **Le persone con disabilità possono richiedere di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale**, che dovrà tenere conto delle condizioni e delle necessità specifiche dell'interessato. **I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro** alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 68/1999.

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro va resa tramite apposita piattaforma digitale oppure con le modalità previste dagli articoli 19 comma 1 e 21

comma 1 del decreto 150/2015 (comunicazione al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro).

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il richiedente sarà convocato dai Centri per l'impiego e dovrà sottoscrivere, presso il Centro per l'impiego stesso o presso un ente accreditato, il Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del Lavoro sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del patto per il lavoro.

I beneficiari sono tenuti a collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze ai fini della redazione del Patto per il Lavoro, ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto, a sostenere colloqui psico-attitudinali e ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. La congruità dell'offerta è determinata in base alla distanza dal luogo di residenza del beneficiario e alla durata del periodo di disoccupazione, fermo restando che **per i nuclei familiari nei quali sia presente una persona con disabilità la distanza non può mai essere superiore a 100 chilometri.**

Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza **l'obbligo di accettare un'offerta congrua di lavoro scatterà solo se il salario supererà del 10% il beneficio massimo fruibile da un singolo individuo, quindi per un corrispettivo non inferiore a 858 euro.**

Coloro che sono esonerati dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro saranno invece convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni con i quali, dopo una valutazione dei bisogni del nucleo familiare, sarà sottoscritto un **Patto per il Lavoro oppure un Patto per l'inclusione sociale.**

Il decreto prevede inoltre incentivi, sotto forma di esoneri contributivi, per le imprese che assumono il beneficiario del reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, anche attraverso un contratto di apprendistato. **Le agevolazioni, tuttavia, non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, a meno che non assumano un beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla legge 68/1999.**

Sono fatte salve le richieste di Reddito di Cittadinanza presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. I relativi benefici continueranno ad essere erogati per un periodo non superiore a sei mesi, pur in assenza di eventuale ulteriore certificazione o documentazione sul possesso dei requisiti richiesti in base alle modifiche successivamente introdotte.

Nel decreto sono state inserite anche alcune novità in tema di CAF e Istituti di Patronato.

Una norma inserita al Senato modifica la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF). In particolare, viene **soppresso il requisito riguardante il numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF.**

Viene confermata, a carico di **Caf e professionisti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedele**, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Tuttavia, qualora il visto infedele sia relativo alla dichiarazione dei redditi su modello 730, in luogo della sanzione suddetta, Caf e professionisti **dovranno pagare una somma pari**

al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Prima che l'infedeltà del visto sia contestata dall'Agenzia delle Entrate, il Centro di assistenza fiscale o il professionista avrà la possibilità trasmettere una dichiarazione rettificativa con il consenso contribuente. Qualora il contribuente non intenda presentare nuova dichiarazione, il Caf o il professionista potrà comunque trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tali casi, la somma dovuta dagli intermediari potrà essere ridotta ricorrendo allo schema del ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs. 472/1997), quindi nel limite massimo del 5%.

Il decreto modifica anche i **limiti del controllo formale sui documenti**. Si prevede infatti che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

In materia di Patronati, viene ridotto l'obbligo di presenza all'estero, dagli attuali 8 paesi stranieri a 4. Viene inoltre ridotta allo 0,75%, dall'attuale 1,5, la percentuale di attività sotto la quale scatta lo scioglimento dell'Istituto.

Le misure pensionistiche

Sul versante previdenziale, **il passaggio parlamentare ha confermato, nella sostanza, l'impianto iniziale su quota 100, sullo stop all'adeguamento alla speranza di vita per la pensione anticipata ordinaria e per i lavoratori precoci, nonché sul rinnovo di opzione donna e dell'APE sociale.** Sono stati invece introdotti uno scivolo pensionistico triennale per coloro che ricorrono a Quota 100, il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e il riscatto agevolato del corso di studi se collocato a partire dal 1996.

Nuova Governance degli Enti previdenziali

Confermata infine la riforma della Governance degli Enti previdenziali, con la **reintroduzione dei Consigli di Amministrazione e, a seguito di una modifica apportata in corso di conversione, anche del Vicepresidente.** I Consigli di Amministrazione saranno formati da cinque componenti incluso il Presidente e il Vicepresidente.

In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomi del nuovo Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione. Al riguardo, sempre in fase di prima

attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, il quale prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il loro termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.